

STATUTO SOCIALE "A TESTA ALTA"

Denominazione e sede

Art.1

Ai sensi delle norme del codice civile in tema di associazioni, e del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 è costituita l'Associazione non riconosciuta "A Testa Alta" Ente del Terzo Settore (E.T.S.).

Art.2

L'Associazione ha sede legale ed operativa in Firenze, via Palazzuolo n° 74 AR.

Finalità e principi costitutivi

Art.3

L'Associazione si basa su principi di democraticità ed uguaglianza dei soci, e ripudia categoricamente ogni sorta di discriminazione riguardo al genere, alla provenienza geografica, alla religione ed alla estrazione sociale degli esseri umani.

L'Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4

L'Associazione persegue i seguenti scopi:

- diffondere la cultura dell'arte, in particolar modo dell'"arte urbana", promuovendo la creazione di nuove opere, attraverso la ricerca di contatto fra le persone, enti ed associazioni con scopi simili;
- proporsi come luogo d'incontro e di aggregazione fra artisti e fruitori delle opere assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'arte come forma di educazione permanente;



[Handwritten signatures]

- promuovere ed incentivare gli associati nella realizzazione della propria espressività artistica attraverso attività di laboratorio e di formazione tecnica all'interno della sede.

Art. 5

L'Associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- a) Esposizione continuativa di mostre di artisti contemporanei di arti visive: pittura, grafica, fotografia, illustrazione, fumetto, arte digitale, videoarte, scultura. Accoglienza di artisti da tutto il mondo anche attraverso il compimento di un periodo di residenza artistica. E' prevista la vendita delle opere d'arte per conto degli artisti associati ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117. E' altresì prevista la vendita delle opere d'arte per conto di artisti non associati ai sensi dell' art.6 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
- b) Attività di formazione per i soci: corsi base di avvicinamento alla produzione artistica, corsi di perfezionamento, laboratori di produzione artistica, workshop a tema;
- c) Esposizione di opere dei partecipanti ai laboratori di produzione artistica;
- d) Attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di documentari tematici.

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerino integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale, quali l'organizzazione di eventi e festival anche al di fuori della propria sede ivi contemplando l'attività di somministrazione di alimenti e bevande anche a terzi non associati. Le attività previste dal presente articolo si considerano svolte in via principale o esclusiva dall'Associazione nonché d'interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 con specifico riferimento alla lettera i).

Durata

Art.6

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.



Soci

Art.7

Possono essere soci coloro che, persone fisiche o giuridiche, senza alcuna distinzione di sesso, provenienza geografica, religione, condividendo gli scopi dell'Associazione, cooperano concretamente alla loro realizzazione e/o fruiscono dei servizi della stessa Associazione.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Art.8

Si prevedono le seguenti categorie di Socio:

- SOCI FONDATORI: persone che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera ed il loro sostegno ideale, ovvero economico, alla costituzione dell'Associazione. L'Atto Costitutivo di cui questo Statuto è parte integrante contiene i nominativi della categoria di Socio in oggetto. Sono esonerati dal versamento di quote annuali.
- SOCI ORDINARI: persone o Enti che si impegnano a pagare per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
- SOCI ONORARI: sono nominati dai Soci Fondatori e possono essere scelti tra personaggi che si sono distinti nel campo delle performance artistiche. Possono partecipare alle assemblee. Sono esonerati dal pagamento di quote annuali.

Art.9

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.



Art.10

Tutti i soci hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo, come meglio specificato nell'art. 16 del presente Statuto.

Art.11

Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

Art.12

La qualità di socio si perde per dimissioni, per indegnità, per fatti o atteggiamenti contrari ai principi dell'Associazione anche per eventi esterni e della vita privata, ovvero per il mancato pagamento della quota associativa annuale. La decadenza automatica da socio è prevista solo per il mancato pagamento della quota associativa annuale. Nel decadimento per mancato pagamento, per essere riammessi è sufficiente il pagamento della quota associativa.

L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

Ogni socio dichiarato decaduto per uno degli esposti motivi può essere riammesso, a seguito di



esplicita richiesta. La riammissione deve essere sancita dal Consiglio Direttivo a cui spetta deciderne l'opportunità, e al quale spetterà anche darne adeguata comunicazione al diretto interessato entro 30 giorni dalla sua comunicazione di richiesta di riammissione.

Art.13

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art. 14

Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Art. 15

Per usufruire dei servizi e delle attività dell'Associazione non è obbligatorio divenirne soci.

Organi societari

Art.16

L'Associazione è composta dai seguenti organi: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere.

Assemblea dei soci

Art.17

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

Art.18

I Soci aventi diritto, come da Statuto, sono convocati in Assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale e, comunque, ogni volta che il Consiglio lo ritenga opportuno, ovvero quando ne venga fatta richiesta da almeno i 3/4 dei Soci, purchè in regola con la quota associativa.

Art.19



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

La convocazione dell'Assemblea è pubblicizzata mediante affissione di manifesti e/o tramite email con avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, tanto in prima che in seconda convocazione.

Art.20

L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sulle modifiche dello Statuto, e quant'altro ad essa demandato per legge o per Statuto, come previsto dal Codice Civile.

Art.21

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci, purché in regola con i pagamenti delle quote associative: a ciascun socio spetta un voto. I soci possono farsi rappresentare solo da altri Soci anche se membri del Consiglio, salvo per l'approvazione dei bilanci e delle deliberazioni che riguardano i Consiglieri. Il Socio minorenni non ha diritto di voto, e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto né di parola né di voto attivo e passivo.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Art.22

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in mancanza di esso dal Vicepresidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene, due Scrutatori. Spetta al Presidente constatare, con l'ausilio della prevista commissione di verifica di poteri di legge, la regolarità delle deleghe in genere e il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la



maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Art.23

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti dovranno essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee dei Soci.

Consiglio Direttivo e Presidente

Art.24

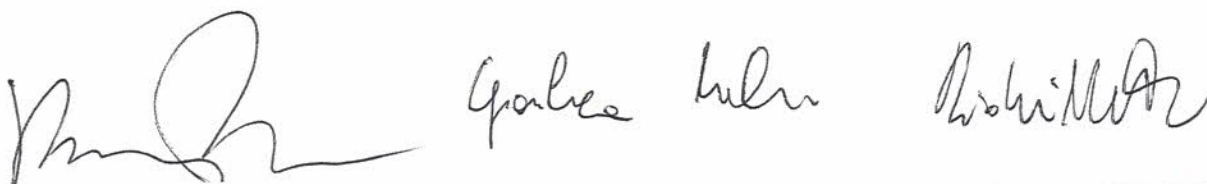
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 a 7 membri in relazione al numero di candidati. Essi vengono eletti dall'Assemblea dei Soci e le cariche hanno tutte la durata di 4 anni e sono rieleggibili. I Consiglieri eletti provvedono alle nomine del Vice-presidente/i e del Tesoriere, denominati Amministratori. I Soci possono presentare la loro candidatura tramite per posta ordinaria o tramite mail registrata entro il decimo giorno precedente la data dell'Assemblea elettiva dei Consiglieri.

Art.25

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti. Qualora non vi siano stati ulteriori candidati all'ultima elezione, il Consiglio Direttivo può convocare un'Assemblea dei Soci straordinaria per la nomina del Consigliere vacante, previa candidatura da parte di almeno un Socio nei termini prescritti dal presente Statuto per le elezioni ordinarie, oppure mantenere il collegio ridotto di un membro. Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura.

Art.26

All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.



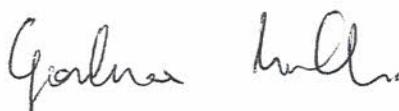
Art.27

Il Consiglio si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 dei membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei Consiglieri. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente.

Art.28

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la fissazione delle quote sociali;
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;



- la delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Art.29

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 4 anni. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Art.30

Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art.31

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

Art.32

E' nei compiti del Presidente sia la promozione conoscitiva e la costante opera di espansione dell'Associazione su tutto il territorio nazionale e internazionale per il riconoscimento della stessa, che la promozione di manifestazioni propagandistiche inerenti l'oggetto statutario, mediante l'organizzazione di incontri, dibattiti, proiezioni, interventi su stampa, internet e televisione.

Art.33

Il Presidente e' l'unico autorizzato a contrarre obbligazioni in nome e per conto dell'Associazione. Qualsiasi Consigliere necessiti di contrarre obbligazioni in nome e per conto dell'Associazione lo potrà fare esclusivamente previa procura speciale e/o delega scritta del Presidente, e con obbligo di rendicontazione delle spese effettuate o contratte.



Tesoriere

Art.34

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Patrimonio ed esercizio finanziario

Art.35

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;
- contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

Art.36

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art.37



L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Scioglimento

Art.38

Lo scioglimento dell'Associazione e' deliberato dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole di piu' dei 3/4 degli associati. L'Associazione provvedera' alla nomina di uno o piu' liquidatori per deliberare in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Art.39

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo dell'Associazione sara' devoluto a fini di utilita' sociale.

Norme finali

Art.40

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art.41

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e decreti attuativi, ovvero alle altre leggi dello Stato in quanto



applicabili. E' prevista l'iscrizione al pubblico Registro del Terzo Settore e ogni altro adeguamento amministrativo e sociale disciplinato dal c.d. Testo Unico del Terzo Settore e successivi decreti attuativi.

Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori all'Atto Costitutivo.

Seguono le firme dei soci fondatori:

..... *Gionluca Melli*

..... *[Signature]*

..... *[Signature]*

..... *[Signature]*

..... *Samuel*

..... *Maria Viora*

..... *Roberto Motta*

